Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 23 aprile — Numero 96

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

N. B. — Nel sommario della *Gazzetta ufficiale* del 12 marzo 1920, n. 60, annunciante la pubblicazione del R. decreto-legge 22 febbraio 1920, n. 207, relativo alla soppressione della Commissione delle prede, là dove è scritto: « danni prodotti dal nemico verso cittadini o sudditi *nemici* », deve leggersi: « danni prodotti dal nemico verso cittadini o sudditi **italiani** ».

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 452 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 660;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 270;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, numero 596;

Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 19 ottobre 1919, n. 2042;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, sono apportate le modificazioni che risultano dal presente decreto.

Art. 2.

L'inizio delle operazioni della leva può essere anticipato in guisa da rendere possibile la chiamata alle armi degli arruolati anche nei primi mesi dell'anno in cui essi compiono il 20° dell'età loro.

Art. 3.

Coloro che acquistano la cittadinanza italiana dopo la chiamata della leva della loro classe, sono aggiunti sulle liste di leva salvo che abbiano già compiuto il 39° anno di età.

Art. 4.

Gli inscritti che concorrono alla leva di terra e sono riconosciuti idonei al servizio militare, sono tutti arruolati in una sola categoria.

Tutti gli arruolati sono inscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati; ma per la decorrenza della ferma si applica loro in ogni caso la disposizione del 1° comma dell'art. 7.

Art. 5.

Sono arruolati nel R. esercito ma con destinazione a servizi sedentari coloro che:

a) si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 58 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento e per ragioni di età non possano più essere mandati rivedibili ad un'altra leva;

b) si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare specificate espressamente in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale.

Art. 6.

La riforma pronunciata dal Consiglio di leva a riguardo degli inscritti o dalla autorità militare a riguardo di militari alle armi o in congedo, è revocabile nel termine di due anni e per decisione del ministro della guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

Art. 7.

La durata della ferma di leva è di otto mesi; essa decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

A coloro che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 8 e 9, è concessa la riduzione della ferma a tre mesi per decisione del Consiglio di leva.

Art. 8.

La riduzione della ferma spetta all'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 72 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento;

2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

3° figlio unico di madre tuttora vedova;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

5° nipote unico di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi;

7° primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

8° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

9° ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 72, n. 1, del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

Art. 9.

La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

a) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio;

b) mutilato e pensionato per ferite riportate a causa di servizio.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente articolo è concessa solo quando nessun fratello dell'iscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, ne abbia già fruito oppure abbia conseguito, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione o il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria.

Art. 10.

Può essere accordato, in tempo di pace, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia, di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro.

Art. 11.

La ferma di cinque anni è abolita.

I personali che, a senso degli articoli 115 e 134 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, dovevano contrarre la ferma di cinque anni, assumono invece la ferma di tre anni.

Art. 12.

Il riassoldamento annuale per le armi a cavallo, previsto dall'art. 135 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, è mantenuto e può essere esteso, a seconda delle esigenze del servizio a tutte le armi e corpi con decorrenza dal compimento della ferma.

È pure ammesso per tutte le armi e corpi uno speciale riassoldamento con vincolo rinnovabile di minore durata per i militari che dichiarino di rinunciare al licenziamento.

Anche a questi ultimi riassoldati, è dovuta una indennità il cui ammontare è stabilito con decreto Reale.

Art. 13.

È consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa e di sottufficiali in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.

Art. 14.

L'estrazione a sorte, il volontariato di un anno e le surrogazioni di fratello, sono aboliti.

La 2ª e la 3ª categoria sono abolite.

Art. 15.

Sono abrogati gli articoli 4, 6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 119, 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e tutte quelle altre disposizioni che siano contrarie al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato a compilare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, coordinandolo con le disposizioni del presente decreto e con le altre che regolano la materia.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

I militari attualmente ascritti alla 2ª e alla 3ª categoria, sono trasferiti alla categoria unica stabilita dal presente decreto.

Art. 17.

I militari vincolati attualmente alla ferma di cinque anni, sono tenuti a compierla. Quelli di essi che abbiano compiuto tre anni di servizio possono però essere ammessi alla prima rafferma triennale con premio che decorrerà, per tutti gli effetti, dal giorno in cui sarà stata concessa.

Lo stesso trattamento sarà fatto a coloro che compiano tre anni di servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18

Coloro che abbiano assunto il volontariato d'un anno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conserveranno la loro qualità e la facoltà di ritardare il servizio a norma delle disposizioni preesistenti.

Art. 19.

Il passaggio dalla ferma di leva stabilita dal vigente testo unico a quella adottata col presente decreto, avverrà gradualmente, prolungando in quanto sia strettamente indispensabile l'obbligo del servizio alle armi dei militari delle classi che si trovino o che verranno alle armi, con modalità che, sentito il Consiglio dei ministri, saranno determinate con decreto Reale.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 458 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali nel R. esercito e della R. marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con Regio decreto 18 luglio 1912, n. 867. e le loro successive modificazioni

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria ed il Regio decreto 17 ottobre 1881, n. 440 per l'esecuzione della legge;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni

Visto il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 14 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni;

Visti i decreti Luogotenenziali 1° ottobre 1916 numero 1289 e 18 febbraio 1917, n. 162;

Visti i Regi decreti 7 novembre 1919, n. 2088 e 29 novembre 1919, n. 2240 relativi alla graduale sistemazione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1919, n. 2309, per l'impiego temporaneo di ufficiali del R. esercito in incarichi del grado inferiore;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel passaggio dell'esercito dal piede di guerra a quello definitivo di pace, gli ufficiali esuberanti agli organici dei singoli gradi di ogni arma e corpo che non siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento o non siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado, potranno essere: impiegati nel grado inferiore; oppure tenuti temporaneamente a disposizione in più dei quadri od in aspettativa per riduzione di quadri; oppure dispensati dal servizio attivo permanente, colle norme di cui al presente decreto.

Art. 2.

Per l'applicazione delle norme contenute nel presente decreto gli ufficiali saranno inscritti in ruoli parziali nel modo seguente:

1° i generali d'esercito;

2° i tenenti generali di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio (4 ruoli);

3° i maggiori generali di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio (4 ruoli);

4° i generali dell'arma dei carabinieri Reali (3 ruoli);

5° i brigadieri generali di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio (4 ruoli);

6° i generali del ruolo tecnico di artiglieria (3 ruoli);

7° i generali medici (3 ruoli);

8° i generali commissari (3 ruoli);

9° i generali del corpo della giustizia militare (3 ruoli);

10° gli ufficiali superiori ed inferiori di ogni ruolo distinti per grado.

Gli ufficiali generali idonei a più cariche saranno inscritti nel ruolo corrispondente al comando di cui sono, o furono per ultimo, investiti.

Gli ufficiali di stato maggiore ed in servizio di stato maggiore prenderanno nell'arma di provenienza il grado e il posto che avrebbero occupato qualora non avessero beneficiato dell'applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 1° ottobre 1916, n. 1289 e successive modificazioni.

A) Impiego nel grado inferiore.

Art. 3.

Gli ufficiali impiegati nelle funzioni del grado inferiore sono computati nell'organico di questo grado a tutti gli effetti del presente decreto ed ai fini dell'avanzamento al grado stesso. La presente disposizione ha effetto dal 25 novembre 1919.

B) Ufficiali a disposizione ed in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 4.

È fatta facoltà al Governo di tenere temporaneamente in più dei quadri, a disposizione od in aspettativa per riduzione di quadri, un numero di ufficiali di ogni ruolo e grado in cui si verifichino eccedenze non superiore complessivamente ad 1/10 degli organici stessi. Nel computo del decimo, la frazione conta per unità.

Nel periodo transitorio della smobilitazione, l'aliquota suddetta potrà essere superata.

Al termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto gli ufficiali anzidetti dovranno essere ad ogni modo richiamati; e se ne risulterà eccedenza di organico, gli ufficiali eccedenti saranno dispensati dal servizio attivo permanente colle norme del presente decreto.

Art. 5.

Possono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, entro i limiti fissati dall'articolo precedente, gli ufficiali che ne facciano domanda.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri saranno richiamati per occupare tutti i posti organici devoluti all'avanzamento, che si rendano vacanti nel rispettivo grado e ruolo.

Nei richiami in servizio, avranno la precedenza gli ufficiali che ne abbiano fatto domanda, a cominciare dai più anziani di grado. I richiami di autorità avverranno nell'ordine di data di collocamento in aspettativa; a parità di data, in ordine di anzianità di grado.

Art. 6.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri sarà corrisposto un assegno pari ai tre quinti dello stipendio corrispondente al grado ed alla anzianità di servizio effettivo da ufficiale senza tenere conto delle limitazioni di cui all'art. 18 del R. decreto n. 2079 del 2 novembre 1919 e l'indennità di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314. Tale trattamento si estende, a datare dall'entrata in vigore del presente decreto, anche agli ufficiali che già trovansi in detta aspettativa, salvo a essi la facoltà di domandare il richiamo in servizio.

Fino alla data predetta spetteranno a loro i quattro quinti dello stipendio, esclusa l'indennità caro-viveri.

C) Dispensa dal servizio attivo permanente per riduzione di quadri.

Art. 7.

Nella dispensa dal servizio attivo permanente, sarà data la precedenza agli ufficiali che ne abbiano fatta domanda.

Le domande saranno accolte a cominciare dai più anziani di età; a parità di età in ordine di precedenza nel ruolo, di cui all'articolo 2.

Art. 8.

Qualora le domande non siano sufficienti, gli ufficiali ancora eccedenti saranno dispensati d'autorità dal servizio attivo.

Il provvedimento sarà attuato in ciascun ruolo e grado a cominciare dai più anziani di età; a parità di questa in ordine di precedenza nei ruoli.

Art. 9.

Nella dispensa di autorità dal servizio attivo, si farà eccezione al criterio dell'età per gli ufficiali che il ministro della guerra, dopo il parere delle competenti Commissioni, ritenga utile di conservare all'esercito.

Le competenti Commissioni sono quelle stabilite coi Regi decreti 29 novembre 1919, n. 2240 e 17 gennaio 1920, n. 166, e i loro pareri sono quelli emessi o da emettere in base ai decreti che le hanno istituite.

Se, per effetto di queste eccezioni, il numero degli ufficiali risulti eccedente gli organici, la dispensa dal servizio attivo di autorità si farà a cominciare dai più anziani di età, e, a parità di questa, in ordine di precedenza nel ruolo.

I generali di esercito ed i tenenti generali comandanti titolari di armata alla data del 3 novembre 1918, si intendono sottratti alla dispensa di autorità dal servizio attivo permanente.

Art. 10.

Potranno essere collocati in posizione ausiliaria speciale gli ufficiali aventi 15 o più anni di servizio, computate le campagne, ma non meno di 12 anni di servizio effettivamente prestato.

Gli ufficiali, che non raggiungano i limiti minimi ora indicati di

anni di servizio, saranno dispensati dal servizio attivo, corrispondendo loro l'indennità di cui all'art. 27.

D) Posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici.

Art. 11.

Agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, si applicano le disposizioni relative alla posizione ausiliaria ordinaria in quanto non siano contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 12.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo seguente, avranno diritto:

a) ad una pensione provvisoria calcolata sulla media degli stipendi dell'anno 1° maggio 1919-1° maggio 1920 (stipendi corrispondenti al grado ed alla anzianità di servizio da ufficiale non tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 18 del R. decreto 2099 del 2 novembre 1919) in base alle seguenti aliquote per ogni anno di servizio:

Gradi	Sopra le prime L. 4000	Sopra le rimanenti somme
Tenente	1/30	1/37
Capitano	1/32	1/40
Maggiore	1/35	1/44
Tenente colonnello	1/38	1/47
Colonnello e ufficiali generali	1/40	1/50

È fatta facoltà agli ufficiali di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro come se non avessero avuto l'ultima promozione.

La pensione provvisoria non può in nessun caso superare L. 12,000, nè i 9/10 della media degli stipendi sopradetti;

b) alla indennità annua di posizione ausiliaria di cui all'art. 8 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito. Però l'indennità stabilita per il comandante di corpo d'armata sarà concessa ai tenenti generali che abbiano comandato per un anno almeno un corpo d'armata o tenuto cariche corrispondenti; ai generali d'esercito ed ai tenenti generali comandanti titolari di armata alla data del 3 novembre 1918 sarà concessa una indennità pari a una volta e mezzo quella spettante ai tenenti generali comandanti di corpo d'armata; ai brigadieri generali sarà concessa l'indennità spettante ai maggiori generali;

c) ad una indennità annuale di tante volte L. 40 quanti sono i mesi effettivamente trascorsi presso comandi, reparti e servizi in zona di operazione, e di tante volte L. 20 quanti sono i mesi trascorsi in zona di retrovia.

Art. 13.

Per avere diritto al trattamento di cui all'articolo precedente, gli ufficiali dovranno avere prestato servizio durante il periodo tra il 24 maggio 1915 ed il 30 novembre 1918 presso comandi, reparti, servizi dell'esercito operante in territori di giurisdizione delle armate e della piazza di Venezia (esclusa la zona tenuta a disposizione dell'Intendenza generale), in Albania, e nei settori di operazione interalleati, ed inoltre aver avuto diritto alla indennità di guerra secondo i decreti Luogotenenziali del 23 maggio 1915, numero 677; del 22 agosto 1915, n. 1274; del 4 gennaio, n. 6, ed il decreto Ministeriale del 7 febbraio 1917.

La durata del servizio, presso i comandi, reparti, servizi suddetti dovrà essere almeno di sei mesi interi in zona di operazione, oppure di dodici mesi interi in zona di retrovia: oppure di un periodo di tempo corrispondente ai limiti minimi ora detti, computando due mesi di zona di retrovia come un mese di zona di operazione.

Gli ufficiali che, per fatti di guerra avvenuti nel periodo e nei territori sopraddetti, abbiano riportato lesioni per offesa nemica (armi e gas venefici) con diritto a fregiarsi del distintivo d'onore per ferita, o decorati dall'O. M. S. o di medaglia al valor militare, o promossi per merito di guerra, avranno diritto al trattamento di cui all'art. 12, qualunque sia la durata di loro permanenza presso comandi, reparti e servizi dell'esercito operante.

Art. 14.

Gli ufficiali che non rispondano alle condizioni specificate nell'articolo precedente, avranno diritto al trattamento di cui all'art. 12 liquidando però la pensione provvisoria sul biennio 1° maggio 1918, 1° maggio 1920.

Art. 15.

Per la liquidazione della pensione provvisoria di posizione ausiliaria speciale, e di quella di riposo, di cui in appresso, saranno computati due anni di servizio in più per ogni promozione per merito di guerra, ed un anno per ogni promozione a scelta eccezionale.

Art. 16.

Agli effetti dell'articolo precedente si terrà conto dei provvedimenti concreti di concessione e di promozione alla data del collocamento in posizione ausiliaria speciale.

Per gli analoghi provvedimenti che avessero luogo in seguito e ad ogni modo, non oltre due anni dalla data del presente decreto, si farà luogo su domanda degli interessati ai provvedimenti reintegrativi necessari.

Art. 17.

Il tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa o in servizio sedentario per lesioni derivanti da offesa nemica (armi e gas venefici) con diritto a fregiarsi del distintivo d'onore per ferite riportate durante la permanenza presso i comandi, reparti e servizi di cui all'articolo 13, sarà computato come trascorso presso l'esercito operante in zona di operazione.

Il tempo passato in prigionia di guerra sarà computato come trascorso presso l'esercito operante in zona di retrovia per gli ufficiali che abbiano ottenuto la dichiarazione di *nulla osta*, di cui al decreto Luogotenenziale del 20 febbraio 1919, n. 250.

Art. 18.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale che contino meno di 20 anni di servizio sarà liquidata la pensione provvisoria come se avessero 20 anni di servizio.

Art. 19.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale conseguiranno, purchè idonei, le eventuali promozioni ai gradi superiori, subito dopo i loro colleghi in servizio attivo permanente della rispettiva arma o corpo aventi eguale anzianità di grado, fermo il disposto dell'art. 19 della legge di avanzamento nel R. esercito. I nuovi gradi così eventualmente conseguiti non avranno però influenza alcuna sul trattamento di cui agli articoli 12 e 14.

Art. 20.

L'ufficiale non può essere tenuto in posizione ausiliaria speciale oltre quattro anni dal limite di età prescritto per il grado con cui ha lasciato il servizio attivo, e ad ogni modo non mai per un periodo superiore ai dieci anni. Trascorso questo periodo di tempo sarà collocato a riposo.

Agli effetti del computo della pensione definitiva di riposo, il tempo trascorso in posizione ausiliaria speciale è computato per metà.

La pensione definitiva di riposo sarà liquidata sulla stessa media degli stipendi su cui è stata liquidata la pensione provvisoria, salvo casi di richiamo in servizio, per cui potesse competere una nuova pensione a norma delle disposizioni vigenti. Per gli ufficiali che per qualunque ragione cessassero dalla posizione ausiliaria speciale prima di aver raggiunto 20 anni di servizio, la pensione definitiva sarà quella di cui all'art. 18.

Art. 21.

Gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio attivo permanente in base al decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, numero 1032, i quali dovessero essere collocati in posizione ausiliaria speciale di autorità, potranno optare per il trattamento stabilito dal presente decreto, o per la liquidazione della pensione privilegiata di guerra in base alle norme comuni.

Art. 22.

Il Governo ha facoltà di liquidare agli ufficiali collocati in P. A. S., che ne facciano domanda, un capitale per una volta tanto, con le norme che saranno stabilite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il capitale sarà determinato in relazione agli anni di età dell'ufficiale ed all'importo della aliquota di pensione provvisoria e definitiva che sarà ceduta e che non potrà superare la metà della pensione provvisoria.

Art. 23.

Negli eventuali richiami in servizio verrà sospeso il pagamento delle indennità di cui ai comma *b*) e *c*) dell'art. 12.

Art. 24.

Alle vedove ed agli orfani di ufficiali in posizione ausiliaria speciale, saranno dovuti la pensione, gli assegni e le indennità di cui al testo unico della legge sulle pensioni, qualunque sia la data del matrimonio contratto, purchè anteriore a quella del collocamento in posizione ausiliaria speciale a domanda o d'autorità.

Art. 25.

Agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale verrà mensilmente corrisposto dall'Amministrazione militare, sino a liquidazione effettuata, l'importo presunto degli assegni loro spettanti a senso degli articoli 12 e 14.

Art. 26.

Gli ufficiali, entro due mesi dalla data del loro collocamento in posizione ausiliaria speciale, hanno diritto di optare per il trattamento di riposo. In questo caso sarà loro concessa una indennità, per una volta tanto, pari ad un anno di stipendio, e, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, una annualità della indennità di cui al comma *c*) dell'art. 12.

Art. 27.

Agli ufficiali dispensati dal servizio attivo a domanda o di autorità, che non abbiano ai termini dell'art. 10 diritto al collocamento in posizione ausiliaria speciale sarà concessa una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio computate le campagne, e, qualora abbiano prestato servizio presso comandi, reparti, servizi dell'esercito operante, alle condizioni di cui all'art. 13, una annualità della indennità di cui al comma *c*) dell'art. 12.

Disposizioni varie.

Art. 28.

Per stabilire la permanenza dell'ufficiale nelle zone di operazioni o di retrovia agli effetti degli articoli 12 e 13 sarà ritenuta legalmente valida ad ogni effetto una dichiarazione da rilasciarsi dall'ufficiale stesso, e portante il visto dell'autorità militare da cui l'ufficiale attualmente dipende direttamente.

L'ufficiale che rilasci a suo favore una dichiarazione inesatta, sarà sottoposto alle normali sanzioni disciplinari e penali, e dovrà senz'altro restituire le somme indebitamente percette.

Art. 29.

Sino a due anni dopo l'entrata in vigore della legge che fisserà l'ordinamento definitivo dell'esercito, e ad ogni modo non oltre il 1º gennaio 1923, non saranno effettuate promozioni nei gradi e ruoli in cui ora esistano eccedenze.

Art. 30.

Le disposizioni del presente decreto relative alla dispensa dal servizio attivo permanente sono ostensibili agli ufficiali che si trovino in una qualunque delle posizioni di aspettativa.

Gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio e quelli che vi sarebbero se non fossero stati adibiti a servizio sedentario, hanno diritto, per il periodo massimo di due anni a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa per le infermità stesse, di conservare lo stipendio intero in luogo degli assegni di cui agli articoli 12 e 27.

Art. 31.

Le disposizioni della presente legge potranno essere sospese per gli ufficiali per i quali debbano essere espletati accertamenti sanitari, oppure siano in corso questioni di carattere disciplinare o penale, fino a che non siano definite le rispettive posizioni.

Se durante la sospensiva l'ufficiale fosse collocato in posizione ausiliaria ordinaria perchè colpito dai limiti di età, si potrà, a sua domanda, provvedere alla commutazione della posizione ausiliaria ordinaria in posizione ausiliaria speciale con decorrenza dalla data di collocamento in posizione ausiliaria ordinaria.

Art. 32.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili di autorità agli ufficiali che debbono esperire giudizi di avanzamento a norma degli articoli 7, 8 e 9 del decreto Luogotenenziale del 17 gennaio 1918, n. 62 e dei decreti Luogotenenziali del 15 giugno 1918, n. 806 e 20 febbraio 1919, n. 258, sino alla sistemazione definitiva della loro posizione rispetto all'avanzamento.

Art. 33.

Gli ufficiali di cui agli articoli 31 e 32 saranno considerati transitoriamente in soprannumero.

Art. 34.

Il secondo periodo dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302 sul congedo provvisorio, è abrogato, e sostituito col seguente:

« La posizione di congedo provvisorio è quella dell'ufficiale collocato definitivamente fuori dei quadri e sprovvisto di impiego in attesa di raggiungere il limite minimo di servizio richiesto per il collocamento a riposo. Raggiunto tale limite gli ufficiali in congedo provvisorio sono collocati a riposo.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento o dichiarati non idonei agli uffici del grado che non contino almeno 15 anni di servizio utile per la liquidazione della pensione, saranno dispensati dal servizio attivo permanente e verrà loro corrisposta una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Se però giudicati idonei agli uffici della riserva, saranno inscritti nei ruoli della riserva ».

Art. 35.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente, valgono anche per gli ufficiali attualmente in congedo provvisorio.

Art. 36.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale possono coprire qualunque carica od impiego in aziende private, purchè non in contrasto col decoro, e coll'obbligo di conservarsi disponibili per i richiami prescritti dalla legge.

Però qualora accettino funzioni direttive in aziende private, che abbiano rapporti contrattuali colle Amministrazioni militari dello Stato, saranno collocati a riposo.

Gli ufficiali, che assumono tali funzioni presso le aziende ora specificate, devono farne dichiarazione all'atto dell'assunzione o non appena l'azienda inizi rapporti contrattuali colle Amministrazioni militari dello Stato.

L'ufficiale che omette di fare tale dichiarazione sarà sottoposto a giudizio disciplinare a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 37.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno apportate le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 38.

È revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 e sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili col presente decreto.

Art. 39.

Le domande di collocamento in posizione ausiliaria speciale già presentate in base al R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 sono ritenute nulle, a meno che non vengano confermate dagli ufficiali interessati.

Art. 40.

Il presente decreto, applicabile ai soli gradi e ruoli in cui, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 3 e 4, esistano ecce-

denze, andrà in vigore dal 1° maggio 1920. Cesserà di aver vigore, per ogni grado di ogni ruolo, non appena in questo stesso grado si sia raggiunto l'organico che sarà stabilito dalla legge che fisserà l'ordinamento definitivo del R. esercito.

Art. 41

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 457 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971; 23 ottobre 1919, n. 2065, e 27 novembre 1919, n. 2331;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È abolito il grado di agente superiore capo.

Gli agenti superiori capi entrano a far parte del ruolo degli agenti superiori conservando il titolo di cui sono provvisti; agli effetti dello stipendio sarà tenuto conto della loro anzianità complessiva nei gradi di agente superiore capo ed agente superiore.

Art. 2.

Gli attuali agenti superiori saranno classificati nei nuovi quadri degli stipendi, tenendo conto della loro anzianità in tal grado. Quelli che risulteranno in eccedenza saranno considerati in soprannumero salvo ad entrare nel ruolo degli agenti superiori a misura che vi si farà vacante il posto.

Art. 3.

I primi agenti assumono la qualifica di agenti capi conservando la loro anzianità in tale grado. Quelli che risulteranno in eccedenza saranno considerati in soprannumero, salvo ad entrare nel ruolo degli agenti capi a misura che vi si farà vacante il posto.

Art. 4

I posti di archivista istituiti con la tabella *H*, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2065, saranno conferiti agli applicati di prima e seconda classe tenendo conto della loro anzianità nello stipendio pari o superiore a quello di archivista percepito col vecchio organico a ruoli chiusi. Quelli che risulteranno in eccedenza saranno considerati in soprannumero, salvo ad entrare nel ruolo degli archivisti a misura che vi si farà vacante il posto.

Art 5.

I posti di usciere capo istituiti con la tabella *I* del decreto-legge accennato nell'articolo precedente saranno conferiti a scelta, previo parere del Consiglio di amministrazione, con criterio del merito comparativo e con speciale riguardo all'importanza dell'ufficio al quale sono addetti, fra gli uscieri che abbiano prestato cinque anni di effettivo servizio nel grado e dieci in qualità d'inservienti avventizi.

Art. 6.

Le presenti disposizioni sono esclusivamente applicabili per la prima attuazione dell'organico di cui alle tabelle *G*, *H*, *I*, del Nostro decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2065.

Art. 7.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio passivo del Ministero delle finanze le variazioni necessarie per l'applicazione dei provvedimenti di cui al presente decreto ed agli altri precitati.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 459 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 22 maggio 1918, n. 700, e il R. decreto 3 giugno 1919, n. 1063;

Visti i decreti del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi 15 agosto 1919, 12 settembre 1919, 12 dicembre 1919 e 3 gennaio 1920;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri dell'agricoltura, dell'interno e del tesoro e della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 24 aprile 1920, sono abrogate le disposizioni restrittive della libertà del commercio del latte per uso industriale e dei latticini, vigenti nelle provincie del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia.

Tuttavia, fino al 30 giugno 1921, il prezzo del latte per uso industriale è determinato in riferimento ai prezzi dei latticini ed è stabilito, con le norme che seguono, dalla Commissione provinciale casearia, che sarà nominata in ciascuna Provincia dal prefetto, entro il mese di aprile 1920 e costituita da tre produttori di latte e da tre industriali e presieduta da persona estranea alle predette categorie, specialmente competente in materia casearia.

Nella determinazione del prezzo a riferimento, che sarà fatta nell'epoca fissata dalla predetta Commissione in relazione alle speciali condizioni di produzione casearia locale, si terrà per base il prezzo conseguito dai produttori caseari, le rese del latte, le spese di lavorazione, l'equo compenso per l'industriale, nonchè tutti quegli altri elementi di giudizio di cui la Commissione può venire in possesso.

Le decisioni della Commissione sono rese esecutive dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi, sentita, ove lo ritenga opportuno, la Commissione casearia centrale.

Art. 2.

È nulla, anche se stipulata anteriormente all'attuazione del presente decreto, ogni pattuizione di prezzo diverso da quello a riferimento da stabilirsi a norma del presente decreto.

L'ammontare degli anticipi dovuti per consuetudine o per accordo dagli industriali e produttori del latte, è determinato sulla base del prezzo fissato a norma dell'art. 8 per il latte destinato a diretto uso alimentare.

Art. 3.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi ha facoltà di disporre la requisizione dei latticini prodotti posteriormente al 24 aprile 1920, qualora lo richieda la necessità di assicurare il rifornimento ad equo prezzo della popolazione.

Per tali requisizioni sono corrisposti i prezzi stabiliti col decreto 12 dicembre 1919 del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 4.

I latticini prodotti anteriormente alla data del 24 aprile 1920, se anche non ritirati, rimangono a disposizione del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi e per esso del Consorzio obbligatorio di Milano, in osservanza a quanto dispone il decreto 5 agosto 1919 del Sottosegretariato di Stato predetto.

Art. 5.

Chiunque, nelle provincie indicate nel precedente art. 1, alla data del 24 aprile 1920 detenga, a qualsiasi titolo, burro in quantità superiore a cinquanta chilogrammi o formaggio in quantità superiore complessivamente ad un quintale ed in qualunque annata casearia prodotto, deve farne denuncia entro il 30 aprile 1920 alla stazione dei carabinieri reali nella cui giurisdizione è compreso il luogo ove è depositata la merce.

La denuncia deve contenere la indicazione del detentore, della quantità e qualità della merce e del luogo di deposito.

Il comandante la stazione dei carabinieri Reali ne rilascia ricevuta scritta, la quale costituisce l'unica prova dell'avvenuta denuncia.

I comandanti delle stazioni dei carabinieri Reali curano la trasmissione, entro il 7 maggio 1920 delle denuncie originali alle Commissioni provinciali di requisizione dei cereali, che ne trasmettono il riepilogo entro il 15 maggio 1920 al consorzio obbligatorio dei latticini di Milano.

Art. 6.

Il Consorzio obbligatorio per la disciplina dei latticini con sede in Milano, rimane in funzione per il ritiro e la distribuzione dei latticini prodotti prima del 24 aprile 1920.

Detto Consorzio può essere incaricato dal Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi di procedere ad acquisti e a requisizioni di latticini.

Art. 7.

Il commercio del latte per uso industriale e dei latticini di produzione locale delle altre Provincie del Regno, ad eccezione di quelle di Roma, Grosseto, Napoli, Salerno, Caserta, Cagliari e Sassari, per le quali sarà provveduto separatamente, è parimente libero con la fine dell'annata casearia e precisamente alla data che ciascun prefetto determinerà con suo decreto, in rapporto alle condizioni e alle consuetudini locali.

Con decorrenza da tale data sono abrogati i decreti prefettizi concernenti i prezzi e i divieti di esportazione interprovinciale dei latticini.

Rimangono tuttavia a disposizione dei prefetti i latticini per i quali, a norma del decreto 20 gennaio 1920 del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi, i prefetti abbiano disposto o dispongano la requisizione anteriormente all'inizio della nuova annata casearia.

A tale scopo i prefetti ordineranno la denuncia obbligatoria dei formaggi, sia di produzione locale che provenienti da altre Provincie, da chiunque detenuti in quantità complessivamente superiori ad un quintale, con le forme stabilite coll'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

I contratti di fornitura di latte per diretto uso alimentare ai centri urbani, sia delle Provincie indicate nell'art. 1 del presente decreto che di altre Provincie del Regno, sono prorogati di diritto al 24 aprile 1921.

È pure fatto obbligo a tutti coloro che, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, forniscono latte per diretto uso alimentare di continuare ne la fornitura alla suddetta data.

È conferita facoltà ai prefetti di disporre la requisizione del latte per diretto uso alimentare ai centri urbani delle rispettive Provincie o di altre, limitatamente in questo ultimo caso al quantitativo attualmente destinato al consumo fuori Provincia.

Il prezzo del latte per consumo diretto, da applicarsi sia nelle contrattazioni private che nelle eventuali requisizioni, sarà stabilito dal prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale consultiva dei consumi, e dovrà essere approvato dal Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi.

L'eventuale onere per differenza in meno tra il prezzo del latte per diretto uso alimentare e quello del latte per uso industriale, potrà dal prefetto essere ripartito, con le forme ritenute più opportune, fra tutti i produttori di latticini della Provincia di produzione.

Nelle provincie di cui all'art. 1 del presente decreto, la Commissione casearia provinciale dovrà tener conto di tale onere per la definizione dei prezzi a riferimento del latte.

Art. 9.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punite a termini dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1919, n. 497.

Il formaggio di cui sia stata omessa la denuncia prescritta dagli articoli 5 e 7 del presente decreto o sia stata fatta denuncia inesatta, è confiscato.

All'agente scopritore spetta il venti per cento del prezzo della merce confiscata; se il denunciante è privato, questi ha diritto al cinquanta per cento e può chiedere che la denuncia sia ricevuta con segreto di ufficio.

Art. 10.

È esente da pena chi, in conformità dei precedenti articoli 5 e 7, denunci partite di formaggio di cui abbia in tutto o in parte omessa la denuncia prescritta da disposizioni anteriori al presente decreto.

Art. 11.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, il commissario governativo del Consorzio obbligatorio dei latticini di Milano e i suoi delegati e gli ufficiali delle Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali, possono procedere a perquisizione in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino depositate partite di formaggio, delle quali sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FERRARIS — FALCIONI — MORTARA.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 12 febbraio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cecina (Pisa).*

SIRE!

In seguito ai risultati delle elezioni politiche, tutti i dodici con-

siglieri rimasti in carica del comune di Cecina (sette avevano già in passato rinunciato alla carica ed uno era morto) rassegnarono irrevocabilmente le dimissioni.

Non potendosi a breve scadenza procedere alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio per potere affidare la gestione della civica azienda ad un commissario straordinario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza 26 gennaio u. s. provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1599;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cecina, in provincia di Pisa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giuseppe Penaglia è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 novembre 1916, con la quale il Consiglio provinciale di Ancona stabiliva di classificare fra le proprie strade una variante alla strada Corinaldese, da costruirsi fra la borgata Brugnetto ed il ponticello della salita Domenichetti, della lunghezza di m. 2612,33, e di declassificare il corrispondente tratto attuale della strada stessa, lungo m. 2133, per passarlo fra le comunali di Ripe;

Considerato che la correzione che si vuole apportare alla strada Corinaldese non modifica i caratteri di provincialità della strada stessa, ma ha lo scopo solamente di migliorarne le condizioni col sopprimere le pendenze eccessive esistenti sul tratto che verrebbe abbandonato;

Considerato che il tratto di strada che sarà sostituito, assumendo un'importanza del tutto locale, riveste i caratteri voluti dall'art. 15 della legge sui lavori pubblici per essere iscritto fra le strade comunali;

Considerato che il Consiglio comunale di Ripe, con deliberazione 6 maggio 1917, ha accettato di inscrivere fra le proprie strade comunali il tratto di strada in questione;

Considerato che, proceduto alle prescritte pubblicazioni della citata deliberazione 21 novembre 1916, non vennero prodotti reclami;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificato fra le strade provinciali di Ancona il costruendo tratto della strada provinciale Corinaldese lungo m. 2612,33 tra la borgata Brugnetto ed il ponticello della salita Domenichetti, ed è declassificato dall'elenco delle strade provinciali stesse il corrispondente tratto ora esistente, della lunghezza di m. 2133, che dovrà essere incluso fra le strade comunali di Ripe dopo la costruzione della variante suindicata.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere allo sgombero dei materiali e alla ricostruzione e sistemazione dei fabbricati secondo i dettami della viabilità, dell'igiene, della pubblica sicurezza, ecc., nei Comuni danneggiati dalla guerra, sono autorizzate nel territorio della Venezia Tridentina, espropriazioni con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'approvazione dei piani regolatori degli abitati da parte degli uffici competenti in base alla legislazione austriaca, ha per tutti gli effetti valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi e di conseguente ammissibilità di espropriazione.

Art. 3.

Gli uffici tecnici statali, provinciali, dei comuni, e eventualmente di altri enti incaricati dal Commissariato generale civile, dopo aver compilati i piani regolatori o dettagli degli stessi, provvederanno al deposito del relativo progetto nell'ufficio comunale a disposizione del pubblico, dandone avviso alla popolazione con manifesto e notificheranno a mezzo dei sindaci alle parti interessate o ai loro rappresentanti o al *curator ad actum* che per tutte le parti espropriande assenti verrà nominato dal giudizio distrettuale e notificato al sindaco, l'elenco dei beni di loro proprietà compresi nei piani di espropriazione, avvertendo che entro il termine di 8 giorni da quello dell'intimazione può venire ispezionato nell'ufficio comunale il piano regolatore e presentato reclamo contro lo stesso direttamente al Commissariato generale civile.

Art. 4.

Gli eventuali reclami avranno effetto sospensivo. Il commissario generale civile disporrà un contraddittorio sopraluogo fra un proprio rappresentante e la parte espropriata, in seguito al quale deciderà dopo sentito il parere dell'Amministrazione provinciale in via definitiva ed inappellabile.

Art. 5.

Per quanto riguarda la procedura per la determinazione e pagamento delle indennità di espropriazione, rimangono in vigore le norme della legislazione austriaca.

Il presente decreto entra in vigore immediatamente.

Trento, 3 aprile 1920.

Il commissario generale civile: CREDARO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del febbraio 1918.

Canepa Caterina, di Bruzzone Andrea, soldato, lire 630 — Di Palma M Cristina, di De Palma Onorio, id., L. 630 — Tedeschi Lorenza, di Taranta Francesco, id., L. 630 — Passadore Rosa, di Maniezzi Giulio, id., L. 780 — Zannotto Italia, di Florit Giuseppe, id., L. 730 — Borni Anna, di Donati Giovanni, caporalmaggiore, id., L 840 — Caibis Marianna, di Di Bella Gaetano, id., L. 890 — Giroletti Rosa, di Freri Francesco, soldato, L. 630 — Laghetto Giuseppina, di Panizzon Luigi, caporale, L. 840 — Rossi Agnese, di Morganti David, soldato, L. 630 — Bugli Annunziata, di Ottanelli Angelo, id., L. 680 — Caglioli Emma, di Giani Pietro, id., L. 630 — Simonetto Pasqua, di De Bacco Vittore, id., L. 630 — Novellino Antonia, di Monaco, Antonio, id., L. 630 — Aldeghi Maria Teresa detta Giulia, di Rusconi Carlo, id., L. 780 — Turchetto Rosa, di Solighetto Giovanni, id., L. 630 — Maffei Anedina, di Malghi Amilcare, id., L. 680 — Foddo Giuseppina, di Pes Giuseppe, soldato, L. 680 — Bindinelli Sofia, di Magagna Sante, id., L. 630 — Coletta Maria, di Di Camillo Luigi, caporalmaggiore, L. 840 — De Arcangelis Maddalena, di Torgano Francesco, soldato, L. 680.

Vaccara Giovanna, di Margio Vito, soldato, L. 630 — Gallizia Ida, di Vio Lorenzo, id., L. 630 — Dei Rosa, di Zingherini Angiolo, id., L. 680 — Gambini Enrica, di Simona Alfonso, id., L. 630 — Rosselli Giacomina, di Carboni Michele, id., L. 630 — Maioli Isolina, di Pridelli Carlo, id., L. 630 — Perroni Elisa, di Pocaterra dott. Giuseppe, capitano, L. 1720 — Pallone Marianna, di Pallone Atonio, caporale, L. 890 — Cento Fortunata, di Stelitorro Domenico, id., L. 630 — Colombo Angela, di Rabolini Umberto, id., L. 630 — Mosolino Vincenza, di Licandro Francesco, id., L. 780 — Pisanello Antonia, di Manco Antonio, id., L. 630 — Raponi Maria, di Battisti Demetrio, id., L. 680 — Simonetti Maria, di Trionfetti Maria, id., L. 680 — Fusco Cristina, di Zaina Antonio, id., L. 680 — Di Maio Rosa, di Calisè Silvestro, id., L. 780 — Stellarini Splendora, di Tentarelli Cesare, id., L. 780 — Gallamin Pia, di Sangiorgi Ercole, id., L. 630 — Dolcinari Clementina, di Pangolini Cornelio, sergente maggiore, L. 1220 — Carbotti Maria Giuseppa, di Cervellera Pietro, soldato, L. 630 Longobardi Maria, di Giordano Adolfo, id., L. 730 — Scaglia Maria Rosa, di Riva Angelo Battista, id., L. 630 — Brutti Maria, di Scandola Policarpio, id., L. 630.

Shirru Felicita, di Cireddu Efisio, soldato, L. 630 — Bresan Regina, di Baoducci Ferruccio, soldato, L. 630 — Tomassetti Ersilia, di Fiori Gualtiero, sergente, L. 1170 — Veronelli Angela, di Ferrari Carlo, id., L. 1170 — Placchi Emma, di Scattolini Giuseppe, soldato, L. 730 — Bertani Ida, di Viani Achille, id., L. 630 — Derin Maria Cristina, di Maura Giuseppe, soldato, id., L. 630 — Sergio Elisabetta, di Lentino Paolo, id., L. 630 — Todescato Assunta, di Trentini Luigi, soldato, L. 780 — Garofalo Caterina di Cimmino Simeone, caporale, L. 660 — Cantalupi Luigi e fratelli, di Cantalupi Giuseppe, soldato, L. 630 — Bonanoni Maria, di Locatelli Felice V., caporalmaggiore, L. 840 — Elli Margherita, di Malassona Angiolo, id., L. 840 — Zompicchiatti Assunta, di Fasano Guido, soldato, L. 680 — Rimondini Maria, di Bonazzi Gaetano, id., L. 680.

Aquila Rosa, di Dell'Avoli Giuseppe, id., L. 680 — Viola Maria Domenica, di De Luca Vincenzo, id., L. 620 — Flesia Domenica, di Lorenzati Domenico, id., L. 630 — Mallardo Lucia, li. Pirozzi Raffaele, caporale, L. 890 — Visone Teresa, di De Rosa Antonio, soldato, L. 630 — Lami Rosca, di Gambini Savino, id., L. 630 — Pitrolio Antonio, di Gufero Giuseppe, id., L. 630 — Giusti Maria, di Ghiloni Ariodante, id., L. 630 — Cennusa Caterina, di Saluto Gaetano, id., L. 680 — Lami Emma, di Chiocchi Gino, id., L. 630 — Palamara Giovanni, di Antilitano Domenico, id., L. 630 — Codazzi Clara, di Restocchi Bartolomeo, id., L. 640 — Fogheri Elisabetta, di Turnu Giovanni, id., L. 630 — Caldara Elisa e sorelle, orfani di Caldara Giovan Battista, id., L. 630 — Schena Agata Maria, di Caldara Giov. Battista, id., L. 1890 — Barzagli Maria, di Sicuteri Eusebio, id., L. 630 — Mora Maria Teresa, di Pilati Angelo, id., L. 630.

Boito Agostino, di Ricci Francesco, caporale, L. 890 — Ameante Anna, di Fancicani Mario, id., L. 840 — Coari Maria Maddalena, di Fontana Stefano, sergente maggiore, L. 1120 — Falce Maria, di Rivello Rosario, soldato, L. 680 — Borio Giustina, di Beccaris Giuseppe, id., L. 630 — Picozzi Maria Modesta, di Picozzi Alfredo, caporale, L. 840 — Pierucci Adele, di Monti Antonio, soldato, L. 680 — Dai Pra Matilde, di Bevegnaru Beniamino, caporale, L. 890 — Graziadei Rosaria, di Marino Raffaele, soldato, L. 630 — Sassi Ersilia, di Zanna Geremia, id., L. 630 — Martino Maristella, di Dardone Salvatore, id., L. 630 — D'Angelo Assunta Maria, di Ferrante Luigi, id., L. 680 — Lionzo Lucia, di Bevilacqua Massimiliano, id., L. 630.

Bernabè Pasqua, di Ginesi Battista, caporale, L. 840 — Credini Angela, di Pancotto Nazzareno, soldato, L. 50 — Bellelli Emilia, di Magnani Bonfiglio, soldato, L. 680 — Marinelli Palma, di Montesi Angelo, id., L. 680 — Colopi Abbondanzia, di Mezzi Agostino Pasquale, id, L. 630 — Vadacca Raffaele, di Conversano Antonio, id., L. 680 — Triassi Maria, di Cammallari Pietro, id., L. 630 — Buttazzoni Marcella, di Petris Giovanni, caporale, L. 840 — Malavarca M. Lucia, di Pannese Michele, soldato, L. 630 — Zanobi Assunta, di Molossi Nazzarero, id., L. 680 — Tedeschi Erminia, di Di Cioccio Luigi, id., L. 630 — Moz Elisabetta Enrichetta, di Dall'Omo Romano, id., L. 630 — Calvi Antonia Maria, di Veneron Giov. Battista, id., L. 630 — Dellamarca Nunziata, di Moramarco Paolo, id., L. 630 — Pesci Rosa, di Bertoletti Angelo, sergente, id., L. 1120 — Tramontano Anna, di Mantone Giov. Battista, soldato, L. 680.

Cassini Maria Teresa, di Maiga Giovanni, id., L. 680 — Pessina Virginia, di Cambiaghi Luigi, id., L. 730 — Giombarresi Teresa, di Spatano Angelo, id., L. 680 — Iacobuono Lucia, di Alinadi Armando, id., L. 630 — Mastroianni Maria, di Torchia Bruno, id., L 630 — Maccaferri Ersilia, di Manzini Alfredo, id., L. 630 — Ronconi Claudia, di Pandolfi Angelo, id., L. 630 — Spedicato M. Carmela, di Indennitate Salvatore, id., L. 780 — Lofiego Porzia di Marino Salvatore, id., L. 680 — Padua Angela, di Iurato Paolo, id., L. 630 — Gualdi Adalgisa, di Bertolotti Giusto, id., L. 680 — Valsesia Elisabetta, di Gioria Vittorio, id., L. 630 — Crisci Maddalena, di Raia Rocco, id., L. 630 — Boldrini Emma, di Ballestriero Lorenzo, caporale, L. 840 — Cericola Maria, di Galante Antonio, soldato, L. 730.

Faiella Speranza, di D'Eustacchio Rodolfo, soldato, L. 630 — Guastalla Maria, di Nobile Giuseppe, id., L. 680 — Campi Luigia Maria, di Gianoli Giulio, id., L. 630 — Silvestri Giuseppa, di Di Sacco Antonio, caporale, L. 890 — Di Sacco Eugenia, di Fratelli Amerigo, soldato, L. 630 — Chenal Cristina, di Vaudan Egidio, id., L. 630 — Rimandello Santa, di Globo Giuseppe, soldato, L. 630 — Birelli Adele, di Grecchi Ettore, id., L. 630 — Sacchi Cesira, di Scurani Ernesto, id., L. 630 — Di Martino Domenica, di Bordo Ciro, id., L. 680 — Parisi Cosima, di Stigliano Gaetano, id., L. 630 — Croci Caterina, di Ferrari Bartolomeo, id., L. 680 — Bianco Maria, di Girardo Filippo, id., L. 790 — Bucci Irene, di Auzzi Guida, sergente maggiore, L. 1120 — Amati Maria, di Indiveri Vito, id., L. 640 — Resenterra Angela, di Tallardo Martino, id., L. 630 — Marcati Luigia, di Fortuna Gelindo, caporale, L. 840 — Bagaini Margherita, di Bertinotto Francesco, soldato, L. 680 — Sacco Giuseppa, di Precopi Giuseppe, id, L. 780 — Gorrà Angela, di Colombo Silvano, caporale, L. 840 — Bonello Francesco, di Bellia Giovanni, soldato, L. 780 — Zucchelli Rosa,

di Granchi Alberto, id., L. 630 — Galin Angela, di Mistrango Angelo, id., L. 630.

Del Greco Isolina, di Giuliani Giuseppe, soldato, L. 630 — Corgnati Maddalena, di Boronzo Lorenzo, id., L. 630 — Candorelli Carmela, di De Pasquale Paolo, id., L. 630 — Frya Maria, di Conestabile Giuseppe, id., L. 880 — D'Atri Maria Rosa, De Marco Peppino, id., L. 630 — D'Aversa Maria Giuseppa, di Felice Michele, caporale, L. 100 — Antonelli Luisa, di Sc lastra Enrico, soldato, L. 630 — Longobardi Clorinda, di Ferrara Ferdinando, id., L. 630 — Montagna Delfina, di Montagna Angelo, caporalmaggiore, L. 840.

Manca Seranna, di Pisano Giovanni, soldato, L. 630 — Senserini Annunziata, di Baldi Giovanni, id., L. 680 — Tremolada Lucia, di Giussana Carlo, id., L. 630 — Tassan Tofolo Augusta, di Mazzenga Luigi, id., L. 630 — Ciampani Maria, di Alberati, id., L. 630 — Lardini Maria, di Chieppi Mario, caporale, L. 840 — Giuffrida Santa, di Battaglia Saturnino, soldato, L. 680 — Potini Olga, di Ferrazzoli Nicola, id., L. 630 — Mugnano Antonietta di Felmini Antonio, caporale, L. 840 — Sbardellotto Amabile, di Scarton Giovanni, soldato, L. 630 — Qualdati Imelde, di Bombardini Giovanni, id., L. 680 — Ferrari Rosa, di Castadone Giovanni, id., L. 630 — Caporale Angela, di Aviani Antonio, id. L. 630 — Paraluppi Olga, di Menzaghi Carlo, id., L. 730 — Zanella Rosa Mistica, di Valortigara Vittorio, id., L. 630 — Gregorio Anna Rosa, di Cimieri Arcangelo, caporale L. 940 — Ingargiola Desiderata, di Giacolone Vito, soldato, L. 680 — Marasco Elisabetta, di Castagna Antonino, id., L. 630 — Marabito Giuseppa, di Reggio Giuseppe, id., L. 630 — Savignano Anna, di Sgobbo Nicola, id., L. 630 — Gargano Anna, di Schiara Dante, id., L. 680 — Volpini Francesca Maria, di Carrè Ernesto, id., L. 330 — Passarelli Maria Emanuella, di D'Amelio Francesco, id., L. 680.

Porcelli Angela, di Lorizzo Giuseppe, soldato, L. 680 — Valenzano Rosa Maria, di Cazaetto Domenico, id., L. 630 — Tatini Ida, di Renzi Attilio, id., L. 630 — Eleonori Annunziata, di Cento Raffaele, id., L. 680 — Del Miglio Cesira, di Guatterini Abele, id., L. 630 — Mella detta Grison Maria Angela, di Minatel detto Schiet Angelo, id., L. 680 — Modesti Maria Assunta, di Savini Florindo, id., L. 630 — Chiassarini Giuseppa, di Salcini Giulio, id., L. 730 — Rizzo Maria Rosa, di Mairi Salvatore, id., L. 630 — Bonato Giuseppina, di De Marchi Augusto Angelo, id., L. 630 — Viola Francesca, di Zignoli Luigi, id., L. 680 — Berno Carmela Stella di Andretta Angelo, id., L. 780 — Cambi Emma, di Ciardi Virgilio, id., L. 630 — Natali Maria, di Egidi Luigi, id., L. 680 — Bettazzi Emma, di Paoli Ivan, caporalmaggiore, L. 890 — Bennati Rosa, di Papaserio Filippo, soldato, L. 630 — Guglielmino Anna, di Lo Verde Salvatore, id., L. 630 — Buccarello Vito Maria, di Marzo Luigi, id., L. 630 — Poletti Delfina, di Mazza Benedetto, sergente, L. 1120 — Tomasi Maria, di Molinari Angelo, soldato, L. 630.

Calabrese Maria, di Giudice Luigi, soldato, L. 630 — Urbinati Benina, orfana di Urbinati Giovanni, id., L. 630 — Vinciguerra Michela, di Sorbo Giuseppe, id., L. 630 — Vistobene Rosa, di Azzolino Costanzo, id., L. 630 — Pasqua Concetta, di Greco Domenico, id., L. 630 — Gozza Gaetana, di Liveli Salvatore, id., L. 630 — Naldoni Maria Fortunata, di Malvezzi Daniele, id., L. 630 — Esposito Francesca Maria, di Pelagalli Lorenzo, id., L. 730 — Piobbici Augusta, di Biagioli Gustavo, id., L. 780 — Rovito Elena, di Speziale Vincenzo, id., L. 630 — Cusano Margherita, di Arcari Angelantonio, id., L. 630 — Allievi Rosa Maria, di Cattaneo Graziani, id., L. 630 — Pangallo Angela, di Vadalà Sebastiano, id., L. 680 — Baldini Rosina, di Ghisolfi Savino, id., L. 630 — Bellino Anna Rosa, di Taccone Andrea, id., L. 630 — Zavaglia Filomena, di Agostino Nicodemo, caporale, L. 840 — Giacchi Maria Cristina, di Parente Michele, soldato, L. 630 — Bonini Giuseppa, di Zanasi Giovanni, id., L. 630 — Curati Giovanna, di Fiorini Francesco, id., L. 780 — Catanzaro Venera, di Catalano Giuseppe, id., L. 630 — Mangiacotti Maria, di Ciccone Donato, id., L. 630 — Messina Caterina, di Ferrara Giuseppe, id., L. 630 — Ficocelli Maria Concetta, di Sanzo Giov. Battista, id., L. 630 — Ballarino Maria Giovanna, di Bocchiola Giuseppe, id., L. 630 — Bellomo Margherita, di Cantone Pietro, id., L. 630.

Cocco Concetta, di Foti Salvatore, soldato, L. 630 — Brizzi Maria Teresa, di Giannetti Salvatore, id., L. 630 — Rold Lucia, di Sartor Guerrino, id., L. 680 — Calcinella Rosa, di Genovese Carmelo, id., L. 780 — Gaiata Maria Idria, di Sattareggia Michele, id., L. 630 — Moiraghi Luigi Adelaide, di Ricotti Giuseppe, id., L. 730 — Lurati Lucia, di Calleri Giovanni Antonio, id., L. 630 — Massaro Alba, di Andreon Giovanni, id., L. 630 — Di Gennaro Maria, di Salvatori Pietro, id., L. 630 — Vannini Narcisa, di Gabbiani Angelo, id., L. 630 — Lugaresi Clarice, di Farnedi Agostino, id., L. 630 — Gricolato Maria, di Montagna Antonio, id., L. 630 — Mecaroni Carolina, di Agulli Antonio, sergente, L. 1120 — Murghese Serafina, di Ciammarelo Donato, soldato, L. 630 — Camino Giovannina, di Garofalo Michelangelo, id., L. 630 — Vedovato Maria, di Colognese Giuseppe, id., L. 630 — Ingrao Maria, di Tumelo Salvatore, id., L. 630 — Borghesi Ada Maria, di Bertei Giuseppe, id., L. 630.

Biondi Giulia, di Toci Alberto, soldato, L. 630 — Conti Vincenza, di Timpanaro Antonino, id., L. 630 — Zoin Lucia, di Gallo Giov. Battista, id., L. 630 — Passini Santa, di Vaccari Oscher, id., L. 730 — Pace Maria Francesca, di Borghese Domenico, id., L. 630 — Orlando Maria, di Del Bianco Valentino, id., L. 630 — Mele Baingia, detta Savina, di Spiga Giovanni Maria, caporale, L. 840 — Arlati Rosa, di Carlo Cazzanga, soldato, L. 630 — Muscas Greca, di Zaccheddu Francesco, id., L. 630 — Orlandi Maria, di Rocchi Nazzareno, id., L. 630 — Merlini Fidalma, di Satta Pietro, id., L. 680 — Panina Vincenza, di Paganini Francesco, id., L. 630 — Dulcamara Olinda, di Calò Saverio, id., L. 630 — Colucci Antonia Maria, di Gioia Giovanni, id., L. 630 — Comisso Gentile Cecilia, di Dose Armando, caporalmaggiore, L. 840 — Danza Giovanni, orfano di D'Anza Francesco, soldato, L. 630 — Casamassima Teresa, di D'Anza Francesco, id., L. 1890 — Capone Adelaide, di Iaione Arturo, id., L. 730 — Miana Alessandrina, di Lupatini Antonio, id., L. 630.

Nappi Teresa, di Espresso Antonio, soldato, L. 630 — Allegranzini Maria, di Rossi Domenico, id., L. 630 — Apollonio Maria Addolorata, di Conti Luigi, id., L. 630 — Mascioli Domenica Carolina, di Mascioli Angelo, id., L. 630 — Risi Annita, di Sannibale Girolamo, id., L. 630 — Colitto Rosata, di Pizzacallo Giovanni, id., L. 630 — Vella Giuseppina, di Amato Gerlando, id., L. 680 — Raccio Marianna, di Nelli Gerolamo, id., L. 630 — Torregiani Rosalia, di Bocconcelli Amedeo, id., L. 830 — Verniccio Vincenza, di Cappello Filippo, id., L. 680 — Framba Rosa, di Dal Dosso Girolamo, id., L. 680 — Napoletano Francesca, di Ambrosio Mario, id., L. 680 — Palumbo Rosaria, di Abbruzzese Francesco, id., L. 680 — Zanelli Clelia, di Brini Luigi, id., L. 680 — Notaro Maria, di De Nicola Francesco, id., L. 630 — Comparone Maria Carmine, di Di Cerbo Gioacchino, caporalmaggiore, L. 940 — Molini Enrica, di Salvucci Nazzareno, soldato, L. 630 — Rossi Giovanni, di Pegoraro Giovanni, id., L. 630 — Paolucci Rosa, di Bruscolini Primo, id., L. 630.

Vitti Carolina Giuseppina, di Gambarano Carlo, soldato, L. 680 — Strada Maria Bonaventura, di Mastro Ciro, id., L. 730 — Carulli Maria, di Di Toro Carmine, id., L. 630 — Alfieri Rocca Lucia, di Torraca Giuseppe, id., L. 680 — Revelli Caterina, di Vanni Ambrogio, id., L. 630 — Saini Giovanni, di Gabrissera Enrico Enrico Giuseppe, caporalmaggiore, L. 840 — Papi Filomena Palma, di Poggi Ciro, soldato, L. 630 — Pendaggia Angela, di Berretta Giacomo, id., L. 630 — Adessa Maria, di Giannetta Euplio, id., L. 830 — Fracasso Pierina, di Bosco Giuseppe, caporalmaggiore L. 840 — Varasso Angelo, di Cappetta Lorenzo, soldato, L. 730 — Benassai Isolina, di Tovagliari Umberto, caporale, L. 890 — Polinelli Rosa, di Polinelli Giuseppe, soldato, L. 630 — Verzel-

loni Adele, di Balestrazzi Claudio, id., L. 730 — Valori Leontina, di Mardi Celestino, id., L. 630.

Centi Rosa, di Smorti Arnolfo, sergente maggiore, L. 1120 — Mannucci Concetta, di Giaquinta Giuseppe, soldato, L. 630 — Carubbia Antonia, di Di Corato Carmine, id., L. 630 — Ignesti Palmira, di Franciotti Alfredo, id., L. 680 — Verdini Annunziata, di Badiali Antonio, id., L. 630 — Tarazzi Angela Mattia, di Franzosi Luigi, id., L. 630 — Scelsi Angela Maria, di Riggio Rosario, id., L. 630 — Maccafi Vittoria, di Paladin Antonio, id., L. 630 — Viganò Rosa, di Viasca Felice, id., L. 680 — Manara Rosa, di Scheda Enrico, id., L. 680 — Gambini Maria Domenica, di Caccia Graziano, id., L. 50 — Baroni Bruna, di Scarpa Giovanni, id., L. 50 — Romano Maria Carmela, di Albano Giovanni, id., L. 50 — Fuggetta Maria, di Dans Donato, id., L. 50 — Fiori Ida Isabella, di Gorenszach Antonio, caporale, L. 840 — Maggioni Santa, di Giarola Vittorio, soldato, L. 630 — Pera Margherita, di Migliesina Giovanni, id., L. 630 — Battivelli Regina, di Borgo Augusto, id., L. 630 — Zannina Raffaellina, di Berselli Anacleto, id., L. 630 — Migliori Nunzia, di Barone Giorgio, id., L. 680 — Molinaro Vincenzina, di Pellegrini Carmine, id., L. 630 — Pirrone Olimpia, di Cestari Giacinto, caporalmaggiore, id., L. 840.

Ragusa Vincenza, di Paternostro Liborio, soldato, L. 630 — Pacillo Francesca, di Formato Antonio, id., L. 630 — Bove Antonia, di Del Vecchio Giovanni, caporalmaggiore, L. 840 — Campana Dasolina, di Gemelli Mentore, soldato, L. 730 — Masini Innocenti Maria, di Bucchi Armando, id., L. 630 — Barel Maria, di Buora Lino, id., L. 730 — Farneti Malorna, di Pattinelli Alfredo, id., L. 630 — Provenzano Maria, di Greco Carmine, caporale, L. 840 — Bolrini Marcella, di Mangóra Guida, id., L. 940 — Giambetti Maria, di Sartini Attilio, soldato, L. 630 — Tardelli Luigia, di Marcarini Giorgio, id., L. 630 — Tullo Teresa, di Fratamico Pietro, id., L. 630 — Di Corrado Rosario, di Rossitto Filippo, id., L. 630 — Gioria Giuseppina, di Erbetta Pietro, caporale, L. 840 — Meli Antonia, di Alza Domenico, sergente, L. 1120 — Stefani Ellera, di Navari Fortunato, soldato, L. 680 — Accorsi Imea, di Teggi Stefano, id., L. 730 — Bianconi Sabina, di Versiglion Angelo, id., L. 730.

Scillia Carmela, di Tropia Mariano, soldato, L. 630 — Messidoro Giuseppina Teresa, di Martino Giacomo, id., L. 680 — Rella Filomena, di Federici-Giacomo, id., L. 630 — Bortolazzi Amabile, di Gallo Ernesto, caporalmaggiore, L. 890 — Torregiani Anna, di Bigliardi Giuseppe, soldato, L. 630 — Fonti Angela, di Chiocchi Nicola, id., L. 630 — Torrini Annina, di Cosi Luigi, caporale, L. 890 — Cerini Luigia, di Allera Luigi, soldato, L. 630 — Curtarelli Ineo, di Assali Contardo, id., L. 630 — Biasetti Cristina, di Simeóni Luigi, capitano, L. 1720 — Menegon Emilia, di Faccioli Marcellino, soldato, L. 630 — Malavolta Anna Maria, di Piveiti Giuseppe, id., L. 630 — Carchidi Nazzarena, di Vellone Salvatore, id., L. 730.

Rosadi Aurelia, di Domini Rosalia, id., L. 630 — Veltroni Antonia, di Matteucci Pietro, caporale, L. 840 — Macciòso Assunta, di Brigas Antonio, soldato, L. 630 — Sacco Maria, di Perri Francesco, id., L. 630 — Ferretti Adele, di Iannaccone Enrico, id., L. 630 — Rochi Ernesta, di Ceranti Gelindo, id., L. 630 — Cultrera Carmela, di Rabito Sebastiano, id., L. 630 — Cutugno Fortunata, di Rombola Domenico, id., L. 630 — Sanna Lucia, di Asproni Raimondo, id., L. 630 — Dinoi Maria Rosaria, di Dinoi Salvatore, id., L. 630 — Carollo Provvidenza, di Ficano Benedetto, id., L. 630 — Rota Elisabetta, di Rota Bartolomeo, id., L. 630 — Recchi Anna, di Moretti Ezio, id., L. 630 — Spassisi Rosa di Martinelli Pietro, id., L. 470 — Rovizzi Onorina, di Lavelli Eugenio, id., L. 630 — Doronzo-Serafina, di Doronzo Michele, id., L. 630 — Angeli Genoveffa, di Besaggio Ettore, id., L. 630 — Fornasa Angela, di Perin Giulia, id., L. 630 — Frangini Celestina, di Crippa Antonio, id., L. 630 — Catanzariti Maria, di Pangallo Francesco, id., L. 630 — Conte Carmela, di Contestabile Vincenzo, id., L. 730.

Morini Faustina, di Graiz Terzo, soldato, L. 630 — Iacovacci Elisabetta, di Marchetti Arduino, caporale, L. 840 — Marsiglia Rosa, di Bonadici Giuseppe, soldato, L. 630 — Borghi Emilia, di Ubezio Pacifico, id., L. 680 — Ambrosini M. Vittoria, di Ornaghi Emilio, id., L. 630 — Di Bella Santa, di Conte Giacinto, id., L. 630 — Chiesa Caterina, di Durcsini Roberto, id., L. 630 — Fiammingo Mariangela, di Pontoriero Francesco, id., L. 630 — Cavoli Giovanni, di Garofalo Santo, caporalmaggiore, L. 840 — Danetti Teresa, di De Bernardi Luigi, soldato, L. 630 — Bettini Ida, di Belloni Lionello, id., L. 630 — Solustri Anna, di Bassetti Francesco, id., L. 630 — Capanna Elvira, di Marchetti Raffaele, id., L. 630.

Scarione Emilia, di Portaluppi Carlo, id., L. 780 — D'Amico Sebastiana Emilia, di Sedio Paolo, caporale, L. 840 — Pigliapoco Annunziata, di Cecati Nazzareno, soldato, L. 630 — Bergamini Maria, di Treccani Giovanni, id., L. 630 — Pedrini Anna Maria, di Rusconi Giuseppe, id., L. 630 — Piacentini Rosa, di Di Biagio Giuseppe, id., L. 630 — Albini Enrichetta, di Riccardi Francesca, id., L. 630 — Petrucca Francesca, di Cari Ercole, id., L. 730 — Ragusa Giovanna, di Gatto Salvatore, id., L. 630 — Mataresе Assunta, di Di Lustro Bonaventura, caporalmaggiore, L. 840 — Rachiglio Carmela, di Esposito Vincenzo, soldato, L. 630 — Mascia Nicolina, di Fiori Battista, id., L. 630 — Salamone Cristina, di Pica Salvatore, id., L. 630.

Paolucci Angela, orfana di Paolucci Giuseppe, soldato, L. 630 — Zacheo Maria, di Denegri Giacomo, id., L. 630 — Mazza Genoveffa, di Cavazzini Cesare, id., L. 680 — Anchinolfi Fiorello, orfano, di Anchinolfi Mario, id., L. 630 — Testa Isabella, di Testa Carlo, id., L. 630 — Ianieri Maria Giovanna, di Di Pasquale Antonio, id., L. 630 — Garchidi M. Caterina, di Fraietta Nicola, id., L. 630 — Ferri Eda, di De Santis Pietro Giuseppe, id., L. 680 — D'Errico Angiola, di Criscito Pasquale, id., L. 630 — Lanfranchi Maddalena, di Gazzara Emilio, id., L. 830 — Parisini Giselda, di Benedettini Umberto, id., L. 630 — Rigirello Leonarda, di Cammarata Pietro, id., L. 630 — Pacelli Maria Teresa, di Votto Vincenzo, id., L. 630 — Chiesa M. Rosa, di Boazzi Giuseppe, caporalmaggiore, L. 840 — Bianco Salvatrice, di Angelica Rosario, id., L. 630.

Maggi Cristina, di Zen Agostino, soldato, L. 630 — Fiorito Lucia, di Ussino Tammaso, id., L. 630 — Buccolo Maddalena, di Biunotti Salvatore, id., L. 630 — Dionisio Antonia, di Albano Rocco, caporale, L. 840 — Lao Maria, di Petrolo Giuseppe, soldato, L. 630 — Galante Marianna, di Pangelli Pellegrino, id., L. 780 — Schimbri Giuseppa, di Arrabita Carmelo, sergente, L. 1220 — Temporini Regina, di Padovan Pasco, soldato, L. 730 — De Leo Luisa, di Guastamacchio Nicola, id., L. 680 — Stellari Vittoria Giuseppe, di Cattaneo Pietro, id., L. 680 — Mangiacavalli Teresa, di Luraschi Alberto, id., L. 680 — Ioannucci Cristina, di Mancini Pietro Antonio, id., L. 630 — Fumelli Barbara, di Cortese Giuseppe, id., L. 630 — Crinella Maria, di Arduini Ettore, id., L. 630 — Damiano Anna, di Golè Matteo, id., L. 630 — Candelieri Rosa, di Varano Vito, id., L. 730 — Quarzo Angela, di Pannello Giovanni, id., L. 630.

Di Natale Rosa, di Trigilia Emanuele, soldato, L. 630 — Bartolini Maria, di Merlo Elia, id., L. 630 — Sinopoli Maria Teresa, di Gironda Domenico, id., L. 630 — Locatelli Maria, di Salvi Luigi, soldato L. 630 — Coia Tommasina Domenica, di Ciarmatore, Biagio, id., L. 630 — Amoruso Anna, di Landi Gaetano, id., L. 630 — Fabris Margherita, di Vitella Matteo, id., L. 630 — Mastroianni Nicolina, di Limongi Nicola Maria, id., L. 630 — Cigala Erminia Camilla, di Capucci Attilio, id., L. 630 — Boscolo Irene, di Vallese Antonio, id., L. 50. Montalbano Carmela, di Ingallinella Angelo, id., L. 630 — Gavino Margherita Giuseppina, di Cappelletti Luigi, id., L. 730 — Ajello Alfia, di Ajello Stefano, id., L. 630 — Carozza Carola, di Restori Giov. Pietro Francesco, id., L. 630. — Ghezzi Leonilda, di Finardi Ferdinando, id., L. 630 — Pennasilico Felicia Rosa, di Vitolo Alberto, id., L. 680.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 15, dal 5 all'11 aprile 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia (a)	Brescia	—	2	—	2
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Novara	Novara	—	5	—	6
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
»	Torino	—	2	—	2
		1	13	2	14
Carbonchio sintomatico.					
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio	—	2	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	5	—	5
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
»	Asti	3	1	4	1
»	Casale Monferrato	1	2	1	2
»	Novi Ligure	1	—	1	—
»	Tortona	—	1	—	2
Ancona	Ancona	1	1	1	1
Arezzo	Arezzo	5	1	9	6
Avellino	Avellino	2	—	2	1
Bari delle Puglie	Altamura	—	1	—	3
»	Bari	2	1	5	1
»	Barletta	1	—	5	—
Belluno	Feltre	1	—	5	—
»	Pieve di Cadore	3	—	15	—
Bergamo	Bergamo	12	1	20	2
»	Treviglio	12	3	48	4
Bologna	Bologna	29	—	410	10
»	Imola	7	—	95	—
»	Vergato	3	1	13	5
Brescia (a)	Breno	3	—	4	—
»	Brescia	12	5	36	12
»	Chiari	7	3	35	6
»	Salò	5	—	11	—
»	Verolanuova	6	—	39	6
Caserta	Caserta	—	1	—	2
»	Nola	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Segue: **Afta epizootica.**					
Caserta	Sora	1	—	1	—
Como	Como	8	1	19	1
»	Lecco	7	—	14	—
»	Varese	2	2	16	3
Cremona	Casalmaggiore	—	1	—	1
»	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	1	2	1	2
Cuneo	Alba	—	2	—	4
»	Cuneo	—	1	—	3
»	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	2
Ferrara	Cento	2	—	2	—
»	Comacchio	1	1	1	1
»	Ferrara	7	2	24	16
Firenze (a)	Firenze	7	1	28	4
»	Pistoia	3	—	8	1
»	S. Miniato	2	—	3	1
Foggia (a)	Foggia	—	1	—	47
Forlì	Cesena	3	1	3	4
»	Forlì	1	—	9	2
»	Rimini	1	—	1	—
Genova	Genova	3	—	4	1
Grosseto	Grosseto	3	—	20	—
Lecce	Gallipoli	1	—	2	—
»	Taranto	2	—	5	—
Livorno	Livorno	1	—	5	—
Lucca	Lucca	5	1	17	4
Macerata	Camerino	—	2	—	3
Mantova	Mantova	14	12	21	25
Messina	Castroreale	1	—	2	1
Milano	Abbiategrasso	3	1	4	2
»	Gallarate	—	3	—	3
»	Lodi	1	6	2	8
»	Milano	4	3	4	4
Modena	Mirandola	7	1	19	6
»	Modena	19	—	82	11
»	Pavullo nel Frig.	3	—	11	2
Napoli (a)	Castellammare di S.	1	—	2	2
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	3	1	4	2
»	Novara	3	2	4	4
»	Varallo	1	1	7	1
»	Vercelli	2	2	2	5
Padova	Padova	20	4	29	13
Parma	Borgo San Donnino	3	3	3	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Parma	Parma	2	2	2	3
Pavia	Mortara	7	—	9	—
»	Pavia	10	—	17	3
»	Voghera	4	2	4	3
Perugia	Foligno	1	—	4	—
»	Orvieto	1	—	2	—
»	Perugia	2	—	4	—
»	Terni	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	—	4	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	11	—	111	9
»	Piacenza	24	—	209	10
Pisa	Pisa	9	—	34	4
»	Volterra	6	—	15	—
Porto Maurizio (*a*)	Porto Maurizio	—	1	—	1
»	San Remo	—	1	—	3
Potenza	Matera	1	—	2	—
»	Melfi	1	—	6	—
Ravenna	Faenza	1	1	1	1
»	Lugo	2	2	6	2
»	Ravenna	3	1	10	7
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	4	—	6
»	Reggio nell'Emilia	3	2	6	3
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Rovigo (*a*)	Adria	3	—	4	—
»	Rovigo	19	—	23	—
Salerno	Vallo della Lucania	1	—	4	—
Sassari (*a*)	Alghero	16	—	234	21
»	Nuoro	21	2	378	42
»	Ozieri	19	—	236	49
»	Sassari	23	—	246	12
»	Tempio Pausania	9	—	112	12
Siena	Montepulciano	5	—	6	3
»	Siena	6	1	6	3
Sondrio	Sondrio	3	2	11	14
Torino	Aosta	1	—	2	—
»	Ivrea	4	1	13	2
»	Pinerolo	3	1	4	1
»	Susa	1	—	4	—
»	Torino	8	2	15	2
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
Treviso (*a*)	Treviso	—	7	—	7
Udine	Pordenone	5	—	12	2
»	Tolmezzo	1	1	1	1
»	Udine	17	1	40	10
Venezia (*a*)	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	24	—	75	1
Verona	Verona	8	3	19	6
Vicenza	Vicenza	3	—	10	—
		560	120	3048	502

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Fermo	1	2	1	5
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	2	—	2	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	2	—
»	Isernia	1	—	1	—
Como	Lecco	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	1	1	1	1
Ferrara	Cento	—	1	—	1
»	Comacchio	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	1	3	1
Foggia (*a*)	Foggia	—	1	—	3
Grosseto	Grosseto	3	—	9	1
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	2
Perugia	Terni	1	—	4	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	7	—
»	Reggio	1	—	3	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	2	1
»	Reggio	—	1	—	1
Roma (*a*)	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena	Siena	—	1	—	1
		28	13	48	21

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	2	—	2	—
		4	—	4	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	2	—
Brescia (*a*)	Chiari	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Forlì	Rimini	—	1	—	1
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	1
Salerno	Salerno	2	—	2	—
Trapani	Alcamo	—	1	—	1
Verona (*a*)	Verona	1	—	1	—
		8	3	8	4

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Aquila degli A.	Avezzano	—	1	—	6
Bari delle P. (b)	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	1	1	1	1
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze (a)	Firenze	1	—	1	—
Perugia	Perugia	—	1	—	2
Siena	Siena	—	2	—	3
Udine	Cividale del Friuli	—	1	—	1
»	Pordenone	—	1	—	1
»	Udine	—	3	—	3
Verona	Verona	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		4	14	4	21
Rogna.					
Aquila degli A.	Aquila	1	—	1	—
»	Avezzano	3	1	16	3
»	Cittaducale	1	—	9	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	S. Angelo dei L.	2	—	4	—
Bari delle Puglie	Bari	3	—	3	—
»	Barletta	1	—	6	2
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	4	—
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Firenze (a)	Firenze	1	—	12	—
Mantova	Mantova	—	3	—	8
Perugia	Foligno	1	—	1	—
»	Rieti	3	—	3	—
»	Spoleto	1	—	4	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	3	—	7	—
Potenza	Melfi	1	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Reggio	1	—	2	3
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Trapani	Alcamo	1	1	16	18
»	Mazara del Vallo	—	1	—	6
Verona (a)	Verona	2	—	2	—
		36	6	102	40
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
Morva.					
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Venezia (a)	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	2	—	2	—
		4	—	4	—
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	1	—
Morbo coitale maligno.					
Alessandria (a)	Casale Monferrato	2	—	2	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Imola	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	1	—	1	—
»	Piacenza	5	—	6	—
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1
		9	3	10	4
Colera dei polli					
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	2	—	9
»	Fermo	1	—	1	1
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	6	—
		2	2	7	10

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	7	14	16
Carbonchio sintomatico	4	5	5
Afta epizootica	53	680	3550
Malattie infettive dei suini	20	41	69
Morva	3	4	4
Farcino criptococcico	8	11	12
Rabbia	10	18	25
Rogna	16	42	142
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	2	3
Vaiuolo ovino	1	1	1
Morbo coitale maligno	6	12	14
Colera dei polli	2	4	17
Tubercolosi bovina	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Elenco n. 39.

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevansi invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificarsi	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	6.9629	133 —	Picone *Vaccaro Gaspare* fu Paolo, dom. in Bivona (Girgenti)	Picone *Giuseppe Gaspare* fu Paolo, dom. come contro
3,50 0[0 Cat. A	4065	133 —	Canessa Giuseppe, Vittorio, *Paolo*, Maria ed Elisa fu Nicolò, minori, sotto la patria potestà della madre Cuneo Angela Rosa fu Giuseppe, ved. di Canessa Nicolò, dom. a Rapallo. Vincolata	Canessa Giuseppe Vittorio, Luigi, *Paola*, ecc., come contro
3,50 0[0 »	339750	10 50	Avvignano Angelo fu Camillo, dom. a Galliate (Novara)	Avvignano Angelo fu Camillo, *minore sotto la patria potestà della madre Vignaroli Aurelia fu Giovanni Maria ved. Avvignano*, dom. a Galliate (Novara)
»	441672	350 —	Bontà *Gina* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Rapallo (Genova)	Bontà *Luigia* di Giuseppe, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	006303	20	*Palmieri* Michele di Giuseppe, dom. a Bologna	*Palmeri* Michele, ecc., come contro
»	51832	575 —	La Rosa Leopoldo, *Maria*, *Concetta*, *Caterina* e Pietro fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Pieri Emanuela Concetta ved. La Rosa, dom. in Palermo	La Rosa Leopoldo, *Maria-Caterina* e Pietro fu Francesco, minori, ecc., come contro
3,50 0[0 » »	712323 683089 673968	70 — 143 50 70 —	Piperno Alberto fu *Giacomo*, minore, sotto la patria potestà della madre Anticoli Costanza fu Graziano, ved. Piperno, dom. a Roma	Piperno Alberto fu *Giacobbe*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano stati notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 marzo 1920.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1406 — Data della ricevuta: 14 aprile 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca di Italia filiale di Porto Maurizio — Intestazione della ricevuta: Aprosio Rodolfo fu Secondo (pos nn. 613 60, stralcio 2° e 61356) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza cambio decennale.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data della ricevuta: 16 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 684452) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 45 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data della ricevuta: 16 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 684847 — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita: L. 249 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 694319) — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 33 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 — Data della ricevuta: 24 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 695646) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 127 — Consolidato 3,0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta n. 244 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 695652) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 33 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dallo rivuta: 245 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 695653) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendite L. 30 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la rivuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno

di Salvatore (pos. n. 696798) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 384 — Consolidato 3 0[0 Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 275 — Data della ricevuta: 15 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 698934) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 135 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data della ricevuta: 20 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 698940) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 210 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 300 — Data della ricevuta: 30 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 699863) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 171 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 699864) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 306 — Data della ricevuta: 31 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 699867) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Una obbligazione del prestito nazionale 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 3 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 21 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	78.79	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.57	—

Corso medio dei cambi

del giorno 21 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 138,20 — **Londra** 87.22 — **Svizzera** 397.32 — **Spagna**. . . . — **New York** 22,31 — **Oro** 345.81.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dal 25 novembre 1919:

Lapi cav. Camillo — Balestrieri cav. Ferruccio — Mazzoleni cav. Giovanni — Sestilli cav. Giovanni — Fontana cav. Vitolo — Paolini cav. Luigi.

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Palizzolo di Ramione barone cav. Giuseppe — Rabbi cav. Francesco — Franchi cav. Italo — Grossetti cav. Giuseppe — Rocco cav. Gabriele — Falcone cav. Rodolfo — Arnaudi cav. Luigi.

Geoffroy cav. Arturo, maggiore legione Ancona, promosso tenente colonnello con anzianità 16 ottobre 1919 e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920.

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dal 25 novembre 1919:

Ribotti cav. Edoardo — Magnaghi cav. Ernesto — Schiavetti cav. Giuseppe — Soardi cav. Giuseppe — Serra cav. Francesco — Tripepi cav. Giovanni — Squillero cav. Giovanni — Ferrari cav. Pilade — Montanari cav. Giuseppe — Casavecchia cav. Silvio.

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Panarelli cav. Giuseppe — Lazari nob. Pio — Reggio cav. Americo — Cherubini cav. Fiorenzo — Valenzuela cav. Alfredo — Giannuzzi cav. Alberto — Pini cav. Benedetto — Radice cav. Raffaele.

Maestrelli cav. Pietro, capitano, promosso maggiore con anzianità e decorrenza assegni dal 1° luglio 1919.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

I seguenti capitani sono promossi maggiori con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Spada Antonio — Mazzoni Alessandro — Perrotti Olimpio Oreste — Bertoldi Nestore — Guarino Saverio — De Luca Pirro — Rondelli Augusto — Mattea Guido — Rossi Erminio — Serra Pompeo — Cricchi Oscar — Mezzetti Alessandro — Allora Alessandro — Marotta Antonio — Capocelli Carlo — Gusmeroli Luigi — Odetti di Marcorengo Edoardo — Favati Amedeo — Scribani Rossi conte di Cerreto Alberto — Piras Giovanni — Barattini Ugo — De Lorenzo Attilio — Radice Emilio.

Rizzi cav. Ferdinando, capitano, promosso maggiore con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920.

Rizzi cav. Ferdinando, capitano, collocato a disposizione Ministero colonie, dal 1° agosto 1918.

Gandorizzi Guerriero, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio per un anno, dal 12 dicembre 1919.

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Basili Luciani Bellisario — Sublimi Odello — Pallavicini Domenico — Cogno Mario — Capozzi Salvatore — Caraelli Luigi — Barengo Ulderico — Calderari Umberto — Cujuli Vincenzo — Giuriati Camillo — Corso Michele — Dardanelli Pietro — Sacchi Mario — Renchi Luigi — Ranucci Mario — Furlò Giuseppe — Bertarelli Luigi — Simoncelli Guido — Mensitiei Guido — Bonansea Mario — Bernardini Mario — Boschetti Guido — Mauro Felice — Barone Vincenzo — Sisini Elio — Cozzo Andrea — Bonichi Renato — Andreoli Lauro — De Santis Ernesto — Anelli Pietro — Liberati Serafino — Mojo Nicola — Fischer Norberto — Sala Giuseppe — Spano cav. Emanuele.

Con R. decreto del 22 gennaio 1920:

Gatti Alfredo, tenente, collocato a disposizione Ministero colonie dal 29 gennaio 1919.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Rizzo Alfonso, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 7 gennaio 1920.

(Continua).

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.